

GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

AL PRESIDENTE E AI MEMBRI
DELLA VII COMMISSIONE ISTRUZIONE, BENI CULTURALI
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

PARERE sull' Atto del Governo n. 205 (Schema Decreto Ministeriale Formazione Insegnanti)


ROMA, 22 giugno 2010

La Federazione Gilda-Unams (Gilda degli Insegnanti)

- preso atto del parere espresso da CNPI e Consiglio di Stato in merito al provvedimento in oggetto;
- presa visione dei pareri espressi dal Ministero per la P.A. e l'Innovazione, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- preso atto del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale e dal Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- preso atto del parere espresso dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;
- preso atto del parere espresso dalla VII Commissione della Camera dei Deputati

intende sottolineare, in premessa, alcuni aspetti generali del provvedimento in oggetto, sui quali ritiene necessario soffermare l'attenzione, in particolare i seguenti.

- ✓ Tra le motivazioni espresse nella relazione illustrativa sulla necessità di una nuova disciplina per la formazione dei docenti vi è l'affermazione secondo cui i risultati negativi degli apprendimenti nelle conoscenze disciplinari nelle nostre scuole sono riconducibili solo alle *modalità degli insegnamenti e al livello di conoscenze e competenze degli insegnanti*. Si tratta di giudizio non solo ingiusto, ma anche poco convincente, poiché è noto che non è possibile determinare un rapporto meccanicistico di causa ed effetto tra insegnamento ed apprendimento. Infatti, il buon insegnamento, che pure rappresenta un elemento fondamentale, ormai troppo spesso subisce impedimenti e blocchi di vario genere e tutti estranei alla didattica, che ne inficiano l'effetto. E ciò soprattutto nel nostro Paese in cui sono incomprensibilmente scarsi gli investimenti, tanto che la scuola soffre di una penuria piuttosto disonorevole.
- ✓ Non è stata presentata, nel nuovo progetto, la comparazione tra questo sistema di formazione dei docenti e quelli europei. E' noto che è già operativo il sistema di riconoscimento dei titoli di studio in ambito europeo, pertanto sarebbe necessario che i percorsi di formazione



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

fossero omogenei, altrimenti ogni riconoscimento soffrirebbe già in partenza di un gap di ingiustizia formativa.


- ✓ La nuova disciplina è congegnata sul modello scolastico attualmente in vigore, sostanzialmente tripartito (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). Si sa che questo modello -su cui non si esprimono giudizi di valore- è uno dei possibili esempi. In Europa compaiono anche differenti modalità (per esempio, un modello bipartito a due cicli) e il dibattito è aperto tanto che non sarebbe impossibile prevedere un cambiamento nel breve periodo. Lo schema di decreto propone invece modalità di formazione piuttosto rigide e separate tra scuola primaria e secondaria. Se cambiasse la struttura del modello di istruzione, questa ipotesi difficilmente sarebbe idonea alla funzione a cui è preposta.
- ✓ Similmente, la netta differenziazione di percorsi formativi tra i docenti delle scuole dell'infanzia e primaria (con laurea a ciclo unico quinquennale) e quelli della secondaria (con laurea triennale, biennio magistrale e un anno di tirocinio) rende pressoché impossibile la possibilità di passaggi tra un ordine di scuola e l'altro. La qualcosa sembra attualmente presentare aspetti più negativi che positivi, visto che lo stimolo del passaggio da un ordine di scuola all'altro -magari sostenuto da concorsi- rappresenterebbe un elemento importante per l'aggiornamento dei docenti.
- ✓ Rimangono perplessità nel fatto che si sia assegnata solo all'Università la funzione di formare dal punto di vista *didattico* i docenti. Storicamente, la *mission* dell'Università risiede più nella *ricerca* che nella *didattica* e questo dato suggerirebbe una distinzione tra la formazione disciplinare e quella didattica, la prima attribuita all'Accademia, la seconda ad organismi forse di tipo diverso.

La Federazione Gilda-Unams (Gilda degli Insegnanti) esprime

le seguenti considerazioni sul provvedimento in oggetto, mettendo in rilievo la mancanza, in allegato, dei pareri espressi dalle OO.SS. e dalle Associazioni Professionali dei Docenti i quali, similmente all'organizzazione scrivente, avevano inviato al MIUR documenti, pareri e proposte inerenti il provvedimento in oggetto.

Sicuramente apprezzabili sono:

- il peso più consistente riconosciuto al sapere disciplinare e l'attenzione alle modalità della didattica disciplinare;
- la definizione con maggiore chiarezza dei percorsi di formazione; la previsione di cinque anni per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è di garanzia per il riconoscimento di un ruolo unico dei docenti;
- il superamento dell'esperienza delle SISS, che hanno creato ulteriori aspettative e tensioni nell'ambito del precariato della scuola;
- il riconoscimento delle figure di tutoraggio, legate sempre all'insegnamento attivo, sia a livello di formazione universitaria che nei singoli istituti scolastici;
- la previsione di un numero chiuso programmato per le varie aree disciplinari e per la scuola dell'infanzia e primaria; tuttavia si ritiene che la quota prevista all'art. 5, che definisce una maggiorazione del 30% del limite programmato degli accessi, debba essere ulteriormente




GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

aumentata. Il provvedimento in analisi ha per oggetto **la formazione, non il reclutamento**. E' un dato importante. L'abilitazione è un titolo che, pur con un'approssimativa programmazione dei numeri di accesso, non può automaticamente legittimare l'assunzione negli organici della scuola statale e pubblica in generale. Da qui è necessario immaginare modalità serie di reclutamento dei docenti a tempo indeterminato nello Stato partendo dalla necessità di programmare l'organico dei docenti dei vari ordini di scuola a livello regionale e/o provinciale. **La Costituzione prevede che lo strumento per l'assunzione nel pubblico impiego sia il concorso pubblico**. Dopo la formazione abilitante è necessario quindi prevedere forme concorsuali pubbliche per l'assunzione in cui è fondamentale reclamare un ruolo preponderante dei docenti in servizio attivo. Restringere eccessivamente il numero di accessi alla formazione abilitante può determinare elementi di selezione preventiva che porterebbero a legittimare aspettative al conseguimento quasi automatico all'abilitazione da parte di chi supera le prove di accesso, situazione che ha caratterizzato spesso l'esperienza non positiva delle SISS. **FGU-Gilda degli insegnanti ribadisce che il titolo abilitante non deve determinare nessun automatismo nel reclutamento e che il titolo abilitante deve essere conclusione di un percorso in cui la selezione deve avvenire in itinere e soprattutto nella fase finale caratterizzata dall'esperienza di tirocinio**.

Non convincono, invece, del disegno di legge i seguenti aspetti:

- non è accettabile che la nomina del tutor per i tirocinanti sia affidata alla discrezionalità dei dirigenti scolastici senza definire formalmente e con modalità precise un albo regionale dei docenti tutor; mancano, inoltre, riferimenti a requisiti necessari per accedere alla funzione così come le indicazioni sul ruolo dei Collegio dei docenti o dell'attuale Comitato di valutazione;
- rimane aperto il problema della ridefinizione delle classi di concorso soprattutto per le scuole superiori con il rischio di una eccessiva ampiezza degli sbocchi delle lauree; il provvedimento deve essere quindi tarato sulla definizione delle future classi di concorso introducendo modelli di implementazione dei crediti formativi necessari all'insegnamento di discipline confluenti in nuove classi di concorso;
- c'è una accentuazione degli aspetti accademici dell'organizzazione della formazione, aspetti che possono penalizzare fortemente il peso della valutazione del tirocinio da parte delle scuole nella fase della valutazione finale;
- appare inaccettabile la mancanza della formazione specifica per gli Insegnanti Tecnico Pratici (anche con lauree triennali) quando contemporaneamente aumentano i riferimenti alla centralità della didattica laboratoriale descritta nella riforma in atto;
- nelle possibilità di ammissione "in soprannumero al tirocinio" il provvedimento proposto prevede il privilegio per tutti coloro che abbiano conseguito un dottorato di ricerca o abbiano svolto per almeno due anni attività di ricerca scientifica nelle università; pur comprendendo i problemi di ricollocazione del personale impegnato nei dottorati di ricerca in vista dell'attuazione della riforma delle istituzioni universitarie, non è condivisibile prevedere che personale che può non avere mai affrontato problemi e contenuti inerenti la didattica nella scuola primaria o secondaria possa automaticamente essere inserito nel percorso di tirocinio;



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

- *appare invece necessario ammettere “in soprannumero al tirocinio” nella fase transitoria i docenti non abilitati che già stanno insegnando nelle scuole pubbliche a seguito di regolare assunzione con contratto a tempo determinato; in conformità con il parere del CNPI e del Consiglio di Stato si propone che l’ammissione operi di diritto con la presenza di un periodo di insegnamento **di almeno 360 giorni effettuati, a nostro avviso, a partire dall’a.s. 2004-05.** Resta fermo in ogni caso il principio relativo all’opportunità di adeguati livelli di selezione in uscita per chi effettua il percorso dei TFA.*

La delegazione FGU-Gilda degli Insegnanti